

LO SCIoglimento E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

di Claudio Venturi

Sommario: - 1. Premessa. - 2. Le cause di scioglimento. - 2.1. La normativa attuale. - 2.2. La nuova normativa. - 2.2.1. *La liquidazione della quota del socio receduto.* - 2.2.2. *Le novità in materia di poteri degli amministratori e dell'assemblea.* - 2.2.3. *Gli effetti della delibera di scioglimento.* - 3. L'accertamento e la pubblicità delle cause di scioglimento. - 3.1. Obblighi e poteri degli amministratori. - 3.2. I poteri dell'assemblea. - 3.3. Obblighi e poteri dei liquidatori. - 3.4. La pubblicità della nomina dei liquidatori. - 3.5. L'intervento surrogatorio del Tribunale. - 4. La redazione dei bilanci in fase di liquidazione. - 5. La revoca dello stato di liquidazione. - 6. Bilancio finale di liquidazione e cancellazione.

TAVOLA RIASSUNTIVA.

1. Premessa

Le direttive della legge delega n. 366/2001 (articolo 8, comma 1) in tema di scioglimento e liquidazione fondamentalmente prevedevano:

- a) una accelerazione e semplificazione del procedimento, disciplinandone e chiarendone l'inizio, lo svolgimento ed il termine;
- b) una disciplina attenta alla possibilità di conservare l'eventuale valore residuo dell'impresa;
- c) una disciplina che chiarisse la redazione dei bilanci in fase di liquidazione.

Le fasi dello scioglimento e della liquidazione di tutte le società di capitali sono regolate da un gruppo di norme, collocato dopo la disciplina della società a responsabilità limitata. Ciò ha consentito di dettare una disciplina più compatta, evitando i richiami di altre norme simili, ma relative ad altri tipi di società, come accadeva nella precedente normativa.

Lo scioglimento delle società di capitali è disciplinato dagli articoli dal 2484 al 2496, con norme che con la riforma del diritto societario sono comuni alla società per azioni, alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata.

Rispetto alla previgente normativa (articoli dal 2448 al 2457 C.C.), il legislatore ha adottato una tecnica diversa, chiarendo sin dall'inizio che la disciplina è comune a tutte le società di capitali, superando così la vecchia tecnica del richiamo. Prima della riforma, infatti, era detta una disciplina autonoma soltanto per le Spa, applicabile anche agli altri due tipi di società mediante la tecnica del rinvio.

2. Le cause di scioglimento

2.1. La normativa precedente

La precedente normativa dettata dall'articolo 2448 contemplava, oltre a quelle previste dall'atto costitutivo e dalla legge, **cinque specifiche cause di scioglimento** della società per azioni e, in virtù del richiamo operato dal comma 1 dell'articolo 2497, delle società a responsabilità limitata.

Per le società in accomandita per azioni, l'articolo 2468 C.C. stabiliva come causa di scioglimento la mancata, nel termine di sei mesi, di tutti gli amministratori cessati.

Le cinque cause previste dall'articolo 2448 sono le seguenti:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 ¹;
- 5) per deliberazione dell'assemblea.

Infine, qualunque era il tipo di società, la stessa si scioglieva a seguito della dichiarazione di fallimento. In questo caso, infatti, dal momento della dichiarazione di fallimento il patrimonio della società era destinato al soddisfacimento dei creditori e lo scioglimento era legato alla impossibilità di continuare ad esercitare un'attività commerciale.

Sempre riguardo alle procedure concorsuali, era causa di scioglimento anche il provvedimento dell'autorità governativa che disponeva la liquidazione coatta amministrativa.

2.2. La nuova normativa

Le cause di scioglimento previste all'art. 2484 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla previgente disciplina.

Secondo tale articolo, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 ² e 2482-ter ³;

¹ **Art. 2447** - *Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale*

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

² **Art. 2447**. *Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale.*

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio

- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo articolo 2484 prevede almeno **tre novità**. La prima è relativa alla causa di scioglimento di cui al comma 1, n. 5; la seconda riguarda il potere dell'assemblea di assumere deliberazioni idonee a contrastare la causa di scioglimento; la terza riguarda gli effetti della delibera di scioglimento.

2.2.1. La liquidazione della quota del socio receduto

Tra le cause di scioglimento ne viene annoverata una nuova in relazione alla **liquidazione delle azioni o delle quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso**. La società si scioglie se si trova nella impossibilità di mantenere il capitale nei limiti del minimo legale, dopo aver liquidato la quota di capitale al socio receduto, o nella impossibilità di procedere al rimborso della medesima per l'assenza di riserve disponibili.

Causa questa che sarà certamente più frequente che in passato, essendo stato riconosciuto ai soci il diritto di recesso in altri casi, che si aggiungono a quelli eccezionali ammessi dalla precedente disciplina delle società di capitali.

Per quanto riguarda le Società per azioni, nel caso di recesso, le azioni del socio recedente vengono in un primo tempo offerte in opzione ai soci; qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'organo amministrativo può collocarle presso terzi.

In caso di mancata collocazione le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando le riserve disponibili.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, **ovvero lo scioglimento della società** (art. 2437-quater⁴).

convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

³ Art. **2482-ter** *Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4 dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

⁴ Art. **2437-quater**. *Procedimento di liquidazione*.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'organo amministrativo può collocarle presso terzi.

In caso di mancata collocazione ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della società, in deroga ai limiti di legge.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Per quanto riguarda le Società a responsabilità limitata, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, **la società viene posta in liquidazione** (art. 2473⁵).

2.2.2. Le novità in materia di poteri degli amministratori e dell'assemblea

A parte l'introduzione della causa di scioglimento enunciata al n. 5, di cui abbiamo parlato sopra, l'intervento di maggiore rilievo è senz'altro quello relativo alla fattispecie prevista dal n. 2, la quale ora prevede che il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo operino come causa di scioglimento soltanto a condizione che l'assemblea, all'uopo convocata dagli amministratori, non abbia provveduto a deliberare le modifiche statutarie necessarie a rimuovere la causa di scioglimento medesima.

L'innovazione implica che lo scioglimento non consegua più, com'era nella precedente normativa, al semplice verificarsi delle due fattispecie solutorie ora menzionate, essendo invece richiesto anche l'ulteriore elemento integrativo consistente nella mancata adozione assembleare delle modifiche statutarie atte a neutralizzare la causa di scioglimento.

Dunque, nonostante la procedura di scioglimento sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto al passato sono state opportunamente dettate regole il cui contenuto era solo implicito nelle norme precedenti. Così, per esempio, il potere dell'assemblea di assumere deliberazioni idonee a contrastare la causa di scioglimento viene oggi espressamente previsto dall'art. 2484, comma 1, n.

⁵ Art. 2473. *Recesso del socio.*

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

2), quando dispone che, in presenza dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, si possono decidere le opportune modifiche statutarie per consentire il superamento delle difficoltà incontrate dalla società.

Questa facoltà dell'assemblea non era in passato espressamente prevista, ma il silenzio della legge non aveva impedito alla dottrina e alla giurisprudenza⁶ di ammetterla, riconoscendo all'assemblea il potere di modificare l'atto costitutivo per introdurre quelle novità che avrebbero potuto scongiurare lo scioglimento.

Il precedente articolo 2448, 2° comma, disponeva, inoltre, che la società per azioni si sciogliesse per la dichiarazione di fallimento. Nel nuovo testo questa previsione non c'è più. L'unica interpretazione che è stata data a tale soppressione è che, con la riforma, una società fallita non entrerà necessariamente in liquidazione, a meno che, ovviamente, il fallimento non concorra con qualche altra causa di scioglimento ex art. 2484 nuovo testo, quale ad esempio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Con la conseguenza che gli amministratori resteranno in carica, anche se con poteri e funzioni assai limitate dalla competenza prevalente del curatore fallimentare, con la funzione comunque rilevante di formulare la richiesta di concordato (Cfr. art. 152, L.F.).

2.2.3. Gli effetti della delibera di scioglimento

In passato si è frequentemente discusso da quale data avesse effetto le deliberazioni assembleari. Tre erano le teorie principali:

- 1) dalla data della delibera (quindi immediatamente efficace);
- 2) dalla data della omologazione;
- 3) dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La nuova riforma del diritto societario propone a tale proposito un nuovo principio, secondo cui **l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta il momento in cui diviene efficace la deliberazione**, sia nei rapporti interni alla società che nei rapporti verso i terzi.

La stessa regola vale anche in tema di delibere di scioglimento e di messa in liquidazione. La disposizione dettata al terzo comma del nuovo articolo 2484 stabilisce, infatti, che *“Gli effetti dello scioglimento si determinano, (.....), alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa”* o, in caso di decisione assembleare, *“alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione”*.

La legge-delega ha imposto di accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento.

In applicazione di questa direttiva il legislatore della riforma ha dettato specifiche disposizioni per l'accertamento e la pubblicità delle cause di scioglimento, stabilendo che il momento in cui la causa di scioglimento prende effetto è quello della **iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione del consiglio che accerta lo scioglimento o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento**.

La Relazione al decreto legislativo n. 6/2003 è eloquente nell'affermare che l'innovazione fondamentale rispetto al sistema previgente consiste nella *“netta*

⁶ Si veda: Tribunale di Genova 12 febbraio 1986; Tribunale di Ascoli Piceno 26 maggio 1983.

separazione tra il verificarsi della causa di scioglimento e la determinazione del momento in cui ha effetto”.

Ciò al fine essenziale di eliminare l'incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina.

Anche per quanto concerne la cessazione degli amministratori dalla carica vale lo stesso principio: gli amministratori cessano dalla carica non dalla data della nomina dei liquidatori, ma da quella d'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori (art. 2487-bis C.C.).

Sulle delibere di scioglimento e di messa in liquidazione ex art. 2484, n. 6 (per deliberazione dell'assemblea), dunque, non si potrà più scrivere “*con decorrenza da oggi*”, in quanto lo scioglimento non potrà avere una decorrenza anteriore all'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, stante l'efficacia costitutiva di detta iscrizione.

Si potrà non specificare la decorrenza e in tal caso lo scioglimento e la messa in liquidazione decorreranno, per legge, dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.

Si potrà fissare una data successiva di decorrenza, ma solo a condizione che nel frattempo la delibera venga effettivamente iscritta nel Registro delle imprese.

3. L'accertamento e la pubblicità delle cause di scioglimento

3.1. Obblighi e poteri degli amministratori

Quando gli amministratori hanno notizia di una causa di scioglimento devono, senza indugio, procedere:

- a) al suo accertamento;
- b) all'iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese;
- c) alla convocazione dell'assemblea per invitarla a deliberare sullo stato di liquidazione o per decidere una misura di neutralizzazione dello scioglimento.

Dal momento dell'iscrizione dell'atto di scioglimento gli amministratori dovranno limitare la gestione alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486, comma 1).

Mentre la precedente normativa si limitava a definire in negativo il potere degli amministratori, dichiarando che essi erano tenuti a non intraprendere nuove operazioni, la nuova normativa definisce in positivo i poteri degli amministratori dichiarando che essi “*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*”.

Dunque, agli amministratori sono consentiti solo ed esclusivamente quegli atti di gestione che sono diretti alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Non viene più usata una formulazione negativa (“*non possono intraprendere nuove operazioni*”), ma un indirizzo ed un direzionamento del potere di gestione (“*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*”).

L'articolo 2486 prevede, al secondo comma ⁷, la responsabilità personale e solidale degli amministratori che, una volta iscritta nel Registro delle imprese la deliberazione che accerta lo scioglimento, abbiano compiuto atti di gestione non diretti alla conservazione del patrimonio, dai quali siano derivati danni alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi.

3.2. I poteri dell'assemblea

Come si è già detto, la riforma del diritto societario prevede ora che il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo operino come causa di scioglimento soltanto a condizione che l'assemblea, all'uopo convocata dagli amministratori, non abbia provveduto a deliberare le modifiche statutarie necessarie a rimuovere la causa di scioglimento medesima.

Non è più sufficiente il semplice verificarsi della causa di scioglimento, ma viene ora richiesto anche un ulteriore elemento integrativo consistente nell'adozione da parte dell'assemblea delle modifiche statutarie atte a neutralizzare la causa di scioglimento.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (art. 2487, comma 1, C.C.).

A proposito della locuzione "*con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*" (che sostituisce la precedente "con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria") bisogna osservare che, in realtà, la scelta del legislatore è stata quasi obbligata. Questo perché la nuova normativa si applica a tutte le società di capitali, compresa la società a responsabilità limitata, nella quale non c'è più la distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Per cui, dalla nuova locuzione si deduce che:

- a) la competenza spetta sicuramente all'assemblea straordinaria per le Spa e le Sapa (art. 2365 C.C.);
- b) per le Srl, invece, l'unico rinvio sicuro è agli articoli 2479 (Decisione dei soci), secondo comma n. 4 e quarto comma (necessità della decisione assembleare) e 2479-bis, terzo comma (nel quale vengono fissati i quorum per le modifiche dell'atto costitutivo).

Resta, invece, discutibile se debba o meno intendersi richiamato anche l'articolo 2480, nel quale si prevede l'intervento del notaio.

⁷ Si riporta il secondo comma dell'art. 2486:

"2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma".

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato sembrerebbe di poter rispondere in senso negativo, in quanto l'articolo 2487 richiama le "maggioranze" e non le "modalità" previste per le modifiche dell'atto costitutivo, per cui il numero dei liquidatori, la loro nomina, i loro poteri e le relative modifiche potrebbero essere stabiliti, nelle Srl, dall'assemblea senza intervento del notaio (a meno che, ovviamente, non si tratti del caso di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 4).

La soluzione alternativa consisterebbe nel considerare il richiamo alle "maggioranze" come un implicito richiamo alle "modalità" tutte che disciplinano le modifiche dell'atto costitutivo, inclusa pertanto la verbalizzazione notarile.

3.3. Obblighi e poteri dei liquidatori

La nuova formulazione dell'articolo 2487 detta regole in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione.

Salvo che non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

I liquidatori sono nominati dall'assemblea, la quale provvede anche alla loro sostituzione.

Come precisato sopra, per le Spa è competente l'assemblea straordinaria (art. 2365, 1° comma C.C.). Il collegamento tra l'articolo 2365, comma 1 e l'articolo 2375, comma 2, attribuisce al notaio il compito di verbalizzare la nomina dei liquidatori.

Per le Srl si ripropone il problema che abbiano affrontato in precedenza, con la precisazione che la delibera, in ogni caso, dovrà essere adottata dall'assemblea e successivamente iscritta nel Registro delle imprese.

Ai liquidatori, la nuova norma detta all'articolo 2489, comma 2 prescrive di *"adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico"*.

Non si fa più riferimento alla diligenza del mandatario, come in passato, ma viene usata la stessa formula usata per gli amministratori, ai quali viene richiesto di *"adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze"* (art. 2392, comma 1).

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

3.4. La pubblicità della nomina dei liquidatori

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel Registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.

E' necessario fare una precisazione: per le Spa la fonte che legittima il potere del notaio di chiedere l'iscrizione della nomina nel Registro delle imprese sembra essere l'articolo 2436 e non lo stesso articolo 2487-bis. Trattasi, in ogni caso, di una legittimazione non esclusiva ma concorrente con quella dei liquidatori stessi, i quali, per espressa previsione normativa, come abbiamo appena detto, devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese, senza, tuttavia, che la nuova norma stabilisca un termine per l'esecuzione di tale adempimento.

Sembra, tuttavia, potersi ritenere che il termine sia di trenta giorni, anche per analogia con le altre fattispecie analoghe concernenti il deposito della nomina alla carica da parte degli amministratori (art. 2383, comma 4 C.C.) e dei sindaci (art. 2400, ultimo comma C.C.), e ciò anche in considerazione del rinvio operato dall'art. 2488 C.C.

Nel nuovo sistema, all'art. 2487-bis si è chiarita la successione tra amministratori e liquidatori.

Avvenuta l'iscrizione della deliberazione di cui sopra nel Registro delle imprese, **gli amministratori cessano dalla carica** e consegnano ai liquidatori:

- a) i libri sociali,
- b) una "situazione dei conti" alla data di effetto dello scioglimento,
- c) un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Dunque, **gli amministratori non cessano dalla carica dalla data della delibera, bensì dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera stessa.**

A differenza del vecchio ordinamento, il quale prescriveva la redazione dell'inventario ad opera congiunta degli amministratori e dei liquidatori, la nuova norma prescrive agli amministratori uscenti solo la redazione della situazione dei conti e del rendiconto.

La "situazione dei conti", ovviamente, farà riferimento ai beni e ai diritti nonché alle obbligazioni pendenti ed avrà, quindi, una funzione di inventario, redatto però dagli amministratori, senza la partecipazione dei liquidatori.

Quanto al "rendiconto", esso consisterà in un bilancio infrannuale e dovrà, ovviamente, essere redatto con i criteri del bilancio d'esercizio, con esclusione della prospettiva di continuazione dell'impresa.

3.5. L'intervento surrogatorio del Tribunale

Come si è visto in precedenza, gli amministratori hanno il dovere di accertare l'esistenza di una causa di scioglimento, di procedere alla iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento (o della delibera assembleare di anticipato scioglimento) ed alla convocazione dell'assemblea per le decisioni sulla liquidazione.

Il legislatore della riforma si è anche preoccupato di introdurre uno specifico deterrente contro eventuali inadempimenti degli amministratori ai suddetti obblighi, sancendo espressamente la loro responsabilità solidale e personale.

Sono state poi introdotte le disposizioni di cui agli articoli 2485, 2° comma, e 2487, 2° comma C.C., che attribuiscono ai singoli soci o amministratori, nonché ai sindaci, la legittimazione a proporre istanza al Tribunale nell'eventualità:

- a) di mancato adempimento da parte degli amministratori all'obbligo di accertamento della causa di scioglimento ed al conseguente deposito della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese
- b) di mancato adempimento da parte degli amministratori di convocazione dell'assemblea per la nomina dei liquidatori ;
- c) di mancata assunzione, per carenza del quorum costitutivo o deliberativo, da parte dell'assemblea regolarmente convocata.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il Tribunale, surrogandosi agli amministratori inerti, provvedere nel primo caso ad accertare la causa di scioglimento e, nel secondo caso, a convocare l'assemblea ponendo all'ordine del giorno l'adozione delle previste delibere.

Nell'ipotesi di cui alle lettere c), il Tribunale, surrogandosi all'assemblea, provvede alla nomina dei liquidatori, stabilendo altresì i criteri della liquidazione.

4. La redazione dei bilanci in fase di liquidazione

Nel vecchio ordinamento nessuna norma prevedeva espressamente il bilancio annuale in fase di liquidazione, anche se dottrina e giurisprudenza ne ritenevano la redazione obbligatoria con l'osservanza dei principi adeguati alla liquidazione.

La carenza di una disciplina dei bilanci in fase di liquidazione è fortemente sentita, e del resto, seppure a effetti fiscali, bilanci sono richiesti; si è perciò ritenuto all'art. 2490 di affermare espressamente l'esigenza di formazione del bilancio.

Durante la fase di liquidazioni, **i liquidatori “devono” redigere il bilancio d'esercizio** e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio d'esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea.

Nella redazione devono essere osservate, in quanto compatibili, le regole sul bilancio d'esercizio, tenendo però presente che il bilancio annuale di liquidazione ha uno scopo essenzialmente diverso da quello di esercizio.

Nella terminologia aziendale la fase di liquidazione è sicuramente un “evento straordinario” ed è sicuramente caratterizzata dalla necessità di predisporre un bilancio ad hoc, capace cioè di esprimere una grandezza del patrimonio aziendale in vista di uno scopo specifico e differente da quello attribuibile al bilancio d'esercizio

Mentre il bilancio di esercizio serve per accertare e misurare il risultato della produzione, il bilancio annuale di liquidazione serve per informare sullo stadio della liquidazione e risulta dal confronto fra le spese sostenute per gli atti di

liquidazione con i ricavi realizzati mediante l'alienazione dei cespiti patrimoniali nonché con i cespiti residui.

I bilanci annuali redatti nel corso della liquidazione possono, pertanto, essere considerati dei bilanci straordinari in quanto anche se essi rilevano le operazioni di un periodo tuttavia seguono la logica di impresa in liquidazione, diversa quindi da quella che deve accompagnare la redazione di un bilancio ordinario.

L'articolo 2490 fornisce anche una serie di precisazioni sulle informazioni che i liquidatori devono fornire nella nota integrativa, in merito alle prospettive di liquidazione, cambio e utilizzo di nuovi criteri valutativi.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni (art. 2490, comma 4).

Al bilancio deve essere allegata anche una relazione sull'andamento della liquidazione, sulle prospettive della sua realizzazione, sui tempi previsti e sui criteri seguiti.

Il bilancio, insieme con la deliberazione che lo approva, deve essere depositato nel Registro delle imprese.

Se per tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale della liquidazione, il Conservatore del Registro delle imprese provvede a cancellare d'ufficio la società, con gli effetti propri della cancellazione successiva all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2490, comma 6).

5. La revoca dello stato di liquidazione

Già la precedente normativa ammetteva la revoca della liquidazione in qualsiasi momento per effetto di deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria, in quanto modificativa dell'atto costitutivo.

Era dubbio se questa deliberazione dovesse essere approvata da tutti i soci o se fosse stato sufficiente il consenso della maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea straordinaria.

L'articolo 2487-ter prevede ora espressamente che:

- a) **la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,**
- b) **sia eliminata la causa che ha verificato lo scioglimento;**
- c) la deliberazione dell'assemblea straordinaria può essere approvata con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, alla condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo.

Nel vecchio ordinamento, la revoca dello stato di liquidazione, se validamente approvato dall'assemblea, vincolava non solo i soci, che avendola approvata non potevano ovviamente poi contestarla, ma anche tutti i creditori.

La nuova normativa permette, ora, ai creditori:

- a) di acconsentire alla ripresa dell'attività economica della società, con l'effetto che l'esecuzione della deliberazione non incontrerà l'ostacolo di una loro opposizione;
- b) di opporsi alla deliberazione, entro due mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese, con l'effetto di provocarne la sospensione dell'efficacia.

La revoca ha effetto solo **dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese della relativa deliberazione**, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445, e cioè il Tribunale, nel caso ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, dispone che la revoca della liquidazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Fuori da queste ipotesi, i creditori possono, nel termine di due mesi, fare opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società abbia prestato idonea garanzia, può dichiarare l'efficacia della revoca nonostante l'opposizione.

La legge non indica le condizioni per la validità della revoca della liquidazione, ma esse si ricavano agevolmente dai principi generali.

Anzitutto, occorre che l'assemblea, contestualmente:

- a) ricostituisca l'organo di amministrazione e nomini, se richiesto, i componenti del collegio sindacale;
- b) nomini un nuovo consiglio di sorveglianza od, eventualmente, un nuovo consiglio di amministrazione, con la speciale composizione che poi consenta allo stesso di nominare il comitato di controllo al proprio interno;
- c) ricostituisca il capitale in osservanza dei limiti minimi stabiliti dalla legge, nel caso, al momento della revoca, la ricchezza disponibile non sia sufficiente a coprire tali valori.

6. Bilancio finale di liquidazione e cancellazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono **redigere il bilancio finale**, nel quale saranno indicate le spese complessive della liquidazione, il totale dei ricavi derivanti dalla liquidazione dell'attivo, il totale dei debiti pagati e l'eventuale residuo attivo. Nello stesso bilancio dovranno essere anche indicate le parti di residuo attivo assegnate a ciascun socio, in proporzione delle quote di capitale possedute.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, deve essere depositato presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la **cancellazione della società dal Registro delle imprese**.

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Tale pretesa può essere fatta valere, **entro un anno dalla cancellazione della società**, con domanda rivolta impersonalmente nei confronti di tutti i soci presso l'ultima sede della società.

Con questa nuova norma si intende superare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale ⁸, secondo il quale, fino alla sopravvenienza di rapporti obbligatori insoddisfatti, la cancellazione della società non avrebbe potuto avere effetto, con la conseguenza che solo contro di essa le residue domande dei creditori dovevano essere rivolte.

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito delle somme non riscosse, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

⁸ Per tutte, si veda: Cass 20 ottobre 1998, n. 10380.

TAVOLA RIASSUNTIVA

CAUSE DI SCIoglIMENTO		Esimenti	Data di effetto della causa di scioglimento
Normativa attuale	Nuova normativa		
1. Decorso dei termine.	1. Decorso del termine.		Dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese della deliberazione che la accerta.
2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.	2. Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo	Salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi opportune modifiche statutarie.	
3. Per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea.	3. Per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea.		
4. Per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.	4. Per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.	Salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter	
	5. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473.		
5. Per deliberazione assembleare.	6. Per deliberazione assembleare.		Dall'iscrizione della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento.
6. Per le altre cause previste dall'atto costitutivo.	7. Per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.		Dall'iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione che la accerta.
Per le altre cause previste dalla legge: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di fallimento; • Provvedimento dell'autorità governativa. 	Per le altre cause previste dalla legge: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di fallimento; • Provvedimento dell'autorità governativa. 		